NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 31

Sovvenzioni e incentivi per le attività liriche

L'ammontare della sovvenzione per ogni singola recita e' determinato annualmente dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Per le recite di stagioni liriche di carattere tradizionale l'ammontare della sovvenzione, tenuto conto della importanza delle manifestazioni, e' fissato in misura superiore ad almeno il 30 per cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie. Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:

a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di prima esecuzione locale;

b) per l'allestimento di opere italiane del passato, non rappresentate da almeno un ventennio;

c) per la preparazione del materiale musicale di esecuzione di opere italiane inedite. Il numero delle recite sovvenzionate e determinato col provvedimento di assegnazione.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, non più in vigore dal 9 gennaio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	III — Attività musicali in italia e all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-31-sovvenzioni-e-incentivi-per-le-attivita-liriche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it